

Milano, 28 ottobre 2017

Spettabile  
EDIZIONI IL CAPITELLO SPA  
Via A.Sansovino 243/22/r  
10151 TORINO

a mezzo pec e mail

### ASGI/IL CAPITELLO

Alla scrivente organizzazione – che opera nel campo del contrasto alle discriminazioni ed è iscritta nell'elenco di cui all'art. 5 dlgs 215/03 – è stato segnalato il sussidiario per la quinta elementare da Voi edito, nel brano che ha recentemente avuto grande rilievo anche sulla stampa nazionale.

In detto passaggio – nel contesto di espressioni fortemente negative nei confronti del fenomeno migratorio – si afferma tra l'altro che *“Molti (stranieri) vengono accolti in centri di assistenza per i profughi e sono clandestini cioè la loro permanenza in Italia non è autorizzata dalla legge”*.

Non è nostra intenzione muovere censure alla peraltro discutibilissima impostazione educativa da Voi prescelta (che omette qualsiasi espressione di carattere solidaristico), né sulla evidente erroneità di mettere in connessione “l'aumento di stranieri” con i “profughi”, laddove è invece noto che titolari di protezione e richiedenti asilo costituiscono una percentuale minima della popolazione straniera presente in Italia.

Intendiamo invece segnalarVi che l'affermazione sopra riportata è gravemente errata sotto il profilo giuridico e il suo utilizzo può – a nostro avviso - dar luogo alle sanzioni previste per atti e comportamenti discriminatori.

E infatti nei *“centri di assistenza per i profughi”* non vengono affatto accolti *“clandestini, cioè persone la cui permanenza in Italia non è autorizzata dalla legge”*, ma soggetti autorizzati a restare in Italia al fine di veder esaminata la propria richiesta di protezione. Ad essi viene rilasciato un regolare permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 6 direttiva UE 2013/33 e, decorsi 60 giorni dalla domanda di protezione, essi possono anche inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro.

L'equiparazione tra il richiedente protezione (o addirittura il “profugo”) e il “clandestino-che-se-ne-deve-andare” costituisce gravissima violazione dei diritti sanciti dalla Convenzione di Ginevra e dalla direttiva dell'Unione 2013/33, nonché comportamento molesto e discriminatorio ai sensi dell'art. 2 Dlgs 215/03.

Vi segnaliamo che proprio l'utilizzo di analoghe espressioni è già stato censurato dal Tribunale di Milano con ordinanza 22.2.2017, che ne ha affermato il carattere discriminatorio, condannando gli utilizzatori al risarcimento del danno.

Vi invitiamo pertanto a sospendere immediatamente la diffusione della pubblicazione e a provvedere al ritiro e alla correzione della stessa nella parte sopra evidenziata.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni opportuno chiarimento, fermo restando che, in mancanza di tempestivo riscontro, provvederemo ad agire in giudizio avvalendoci della legittimazione processuale conferitaci dal citato art. 5.

Distinti saluti

Per ASGI

Servizio antidiscriminazione

Viola Rimondini 